

COMUNICATO STAMPA

Tonnage Tax

I chiarimenti delle Entrate sulla determinazione del reddito imponibile

In arrivo le ulteriori precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione della tonnage tax. In particolare, come chiarisce la Circolare 72/E, se un soggetto che ha scelto di beneficiare del regime forfetario della *tonnage tax* esercita, al medesimo tempo, altre attività d’impresa, il suo reddito imponibile ai fini IRES risulterà dalla somma dell’imponibile forfetario della tonnage tax con quello analitico, relativo alle altre attività esercitate.

Cos’è la tonnage tax - La *tonnage tax* è una forma di tassazione forfetaria del reddito derivante dall’esercizio di attività marittime, che prescinde dai risultati effettivi conseguiti da questa attività d’impresa.

La determinazione dell’imponibile – Il reddito imponibile delle navi in *tonnage tax* è calcolato forfetariamente applicando determinati coefficienti al tonnello netto di ciascuna nave, suddiviso in scaglioni, per ciascun giorno di utilizzazione della stessa. In particolare, il reddito giornaliero “..è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnello netto”:

- ▶ da 0 a 1000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
- ▶ da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
- ▶ da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
- ▶ da 25.001 di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.

Per ottenere il reddito annuo, come precisa la Circolare, è sufficiente moltiplicare l’importo giornaliero per i giorni di utilizzo della nave.

I soggetti che possono optare per la tonnage tax - L’opzione per questo regime agevolato, rispetto a quello ordinario, può essere esercitata da alcuni soggetti Ires, ed in particolare dalle società per azioni ed in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative o dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. A questi soggetti vanno poi aggiunte le società o gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione.

Come esercitare l’opzione – L’opzione per il regime della *tonnage tax* si perfeziona con la trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate di un’apposita comunicazione. Questa sarà redatta utilizzando il modello approvato con il

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 agosto 2005, disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Documentazione – Ires".

L'invio telematico della comunicazione va effettuato entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale il contribuente intende beneficiare di questo regime. Nel caso di imprese neo-costituite, il termine decorre dalla data di costituzione. Inoltre, come ricorda la Circolare, l'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata.

Il testo della Circolare 72/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all'interno della sezione "Documentazione tributaria" Sul quotidiano telematico dell'Agenzia, www.fiscooggi.it, sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 21 dicembre 2007

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA

Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485

E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it

CALL CENTER 848.800.444

(tariffa urbana a tempo)